Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Venerdì, 7 settembre 1928 - Anno VI** — **Numero 209**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2432.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1962.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica in quella Repubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, animati dal desiderio di consolidare sempre più i rapporti amichevoli e cordiali esistenti tra i due Paesi e allo scopo di migliorare i mezzi di comunicazione fra i due Stati hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri;

Le LL. EE. i Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino:

Conte gr. uff. Angelo Manzoni Borghese, Incaricato straordinario d'affari;
Nobile comm. Manlio Gozi, Direttore delle poste, telegrafi e telefoni;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Il Governo italiano, per corrispondere ad un antico desiderio della Repubblica di San Marino ed alla sua necessità di allacciarsi direttamente a Rimini con le grandi linee di comunicazione, si impegna a costruire e ad esercitare, direttamente o mediante concessione, una ferrovia elettrica a scartamento ridotto dalla capitale di San Marino per Serravalle a Rimini, riservandosi la facoltà di impiantare ad aderenza artificiale o di sostituire mediante funicolare, ove esigenze tecniche lo richiedessero, il tratto più elevato della linea.

Il Regio Governo d'Italia si riserva altresì la facoltà di valersi parzialmente, per la nuova comunicazione, degli impianti esistenti della ferrovia Rimini-Mercatino.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino, dal canto suo, per dare al Governo italiano una prova di fiducia e di amicizia, accorda al Regio Governo d'Italia, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, la facoltà esclusiva di provvedere, tanto direttamente che per il tramite di concessionari e secondo quelle altre modalità che esso riterrà più opportune, all'impianto ed all'esercizio, nel territorio dello Stato di San Marino, di una stazione radiotelefonica trasmittente destinata al servizio di radioaudizione circolare (*broadcasting*), ed anche di altre stazioni radioelettriche nel caso che ciò apparisse conveniente.

Al fine di assicurare la regolarità del servizio, il Governo Sanmarinese s'impegna di prestare al personale d'esercizio della stazione predetta e a quello incaricato dal Regio Go-

verno della esecuzione dei controlli, nonchè delle misure previste per i casi di inadempienza, l'appoggio e l'assistenza di cui essi abbisognassero per il completo adempimento delle loro mansioni.

Art. 3.

In eccezione al disposto dell'art. 1 il Governo di San Marino si riserva di concedere licenze per l'impianto ed uso nel suo territorio di stazioni destinate alla ricezione delle radiodiffusioni (*broadcasting*).

Oltre alla tassa governativa di licenza, i titolari delle stazioni di cui sopra potranno essere tenuti a pagare all'ente che gestirà la stazione radiotelefonica trasmittente l'abbonamento al servizio di radioaudizione circolare in base a tariffe da sottoporsi all'approvazione del Governo di San Marino.

L'obbligo del pagamento della tassa di licenza e dell'abbonamento alle radioaudizioni potrà pure essere esteso ai commercianti del territorio di San Marino che si occupano della vendita di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione.

Art. 4.

Il Governo di San Marino si impegna a cedere gratuitamente gli immobili e le aree di proprietà demaniale, escluse in massima quelle stradali, che occorreranno per la sede ferroviaria e sue dipendenze ed a promuovere la necessaria procedura per l'esproprio delle aree di proprietà privata che si rendessero necessarie per lo stesso scopo.

Art. 5.

La ferrovia elettrica San Martino-Rimini sarà ultimata ed aperta all'esercizio non oltre il 31 dicembre 1930, salvo eventuali proroghe che siano rese indispensabili da cause di forza maggiore debitamente comprovate ed accertate.

Art. 6.

Compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, il Regio Governo d'Italia, nel provvedere circa le modalità della costruzione e dell'esercizio medesimi e particolarmente per quanto riguarda il numero delle corse dei treni, gli orari, le tariffe, le concessioni di viaggi, i servizi di posta e di corrispondenza, terrà conto delle osservazioni e dei desideri del Governo della Repubblica di San Marino.

S'intende esteso alla costruzione e all'esercizio della ferrovia l'impegno del Governo Sanmarinese, di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente Convenzione, concernente l'impianto e l'esercizio della stazione radiotelefonica.

Art. 7.

L'impegno relativo all'esercizio della ferrovia San Marino-Rimini è stabilito per la durata di anni 25 dalla data di apertura dell'esercizio medesimo.

Art. 8.

Il tronco della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino, passerà in proprietà del Governo sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 25 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Regio Governo d'Italia alcun prezzo di rimborso.

Quanto alla proprietà del materiale rotabile e di esercizio varranno le norme della legge italiana, e pertanto tale proprietà rimarrà al concessionario, cui competerà il prezzo di stima, qualora il Governo della Repubblica di San Marino volesse rendersene acquirente, col consenso del Regio Governo d'Italia.

Art. 9.

Non meno di due anni prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 7 della presente Convenzione, i Governi contraenti esamineranno di comune accordo la convenienza di prorogare la facoltà concessa in virtù dell'articolo 2 al Governo italiano e di continuare l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini e procederanno in ogni caso alla regolazione dei reciproci rapporti.

Art. 10.

I due Governi contraenti si riservano di stabilire in seguito e di comune accordo tutte le misure relative ai servizi di dogana e di pubblica sicurezza, per il normale esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini.

Art. 11.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto possibile.

Fatto in Roma, in doppio originale, il 26 marzo 1927.

Per l'Italia:

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.

Per San Marino:

(*L. S.*) ANGELO MANZONI BORGHESE
(*L. S.*) MANLIO GOZI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1928.

Inibizione di riacquisto di cittadinanza italiana al sig. Giovanni Zucchi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giovanni Achille Arturo Zucchi, nato a Torino l'11 maggio 1879 da Francesco e da Giuseppina Gili, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giovanni Achille Arturo Zucchi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 22 agosto 1928 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Giovanni Achille Arturo Zucchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Potenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. avv. Vito Catalani, deputato al Parlamento, a presidente della dipendente Federazione provinciale di Potenza;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'on. avv. Vito Catalani, deputato al Parlamento, a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Potenza.

Roma, addì 3 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.
Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, con sede in Milano, ad istituire un'agenzia di città in Rifredi alle dipendenze della sede di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La società anonima Banca nazionale di credito, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Rifredi alle dirette dipendenze della sede di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1928.
Determinazione delle zone di territorio nazionale vietate alla navigazione aerea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;

Visto l'art. 67 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le zone del territorio nazionale, il cui sorvolo è vietato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sono quelle indicate nell'allegato *A* e riprodotte nelle cartine topografiche di cui all'allegato *B*.

Art. 2.

Il divieto di volo di cui al precedente articolo deve essere osservato da tutti gli aeromobili civili aventi nazionalità italiana e da tutti gli aeromobili, militari e civili, aventi nazionalità straniera.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *A*.

Zone vietate alla navigazione aerea.

I zona - Frontiera alpina.

Una fascia del territorio nazionale compresa fra il confine e, verso l'interno del territorio, la linea appresso determinata:

Imperia; rotabile Imperia-Pieve di Teco-Ormea; ferrovia Ormea-Ceva-Mondovì-Cuneo; rotabile Cuneo-Busca-Saluzzo-Cavour - Pinerolo - Cumiana - Giaveno - Avigliana - Almese; congiungente Almese-M. Colombano (q. 1658)-Lanzo Torinese; rotabile Lanzo Torinese-Corio-Rivara-Cuorgnè-Ivrea-Pont Saint Martin; Valle Gressoney, da Pont Saint Martin a Gaby; congiungente Gaby-Porta Tre Vescovi (q. 2591) M. Bo (q. 2656)-Piode; Valle della Sesia; da Piode a Varallo; congiungente Varallo-Omegna; rotabile Omegna-Fondotoce; riva occidentale del Lago Maggiore da Fondotoce a Pallanza; congiungente Pallanza-Laveno; ferrovia Laveno-Varese-Tradate-Saronno-Seveso-Erba; rotabile Erba-Malgrate, riva occidentale del Lago di Lecco, da Malgrate a Bellagio; congiungente Bellagio-Varenna-Bellano; la Val Sassina da Bellagio ad Introbio; linea di cresta delle Alpi Orobie (Pizzo Tre

Signori (q. 2554)-Monte Azzaredo (q. 2431)-Pizzo Redorta (q. 3037)-Monte Gleno (q. 2883)-Monte Venerocolo (q. 2589)-Monte Torsoleto (q. 2708)-Pizzo Trivigno (q. 2308); Edolo; Alta Valcamonica-Val Vermiglio e Val di Sole lungo la rotabile Edolo-Passo del Tonale-Malè-Cles-Romeno-Fondo-Caldaro-Bolzano; ferrovia Bolzano-Ponte all'Isarco (Valle dell'Isarco); rotabile delle Dolomiti (Ponte all'Isarco-Ortisei-Livinallongo-Cortina d'Ampezzo); rotabile e ferrovia Cortina d'Ampezzo-Pieve di Cadore; rotabile Pieve di Cadore-Tolmezzo (Alta Val Tagliamento); rotabile Tolmezzo-Gemona-Tarcento-Cividale-Cormons-Gorizia; ferrovia Gorizia-S. Daniele del Carso; rotabile S. Daniele del Carso-Storie-Sesana; ferrovia Sesana-Divaccia-Erpelle-Pinguente-Pisino; rotabile Pisino-Fianona; Carnaro (mare Adriatico).

Gli aeromobili provenienti dall'estero che devono attraversare la frontiera, e quindi la zona vietata suddetta, devono farlo nei punti di passaggio eseguendo le rotte elencate e descritte nell'art. 63 del regolamento di navigazione aerea, approvato dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, per giungere all'aeroporto doganale più vicino. Analogamente devono comportarsi quelli all'estero diretti.

II zona - Golfo della Spezia.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Levanto-Borghetto, il corso del fiume Vara da Borghetto alla confluenza con il fiume Magra, il corso della Magra sino alla foce e la costa da Levanto alla foce del Magra, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

III zona - Isola d'Elba e canale di Piombino.

Il volo è vietato sull'isola d'Elba e sulle acque territoriali nonchè sul canale di Piombino e sulla zona della penisola limitata ad est dalla linea congiungente la Torraccia con la foce del fiume Cornia e sulle acque territoriali corrispondenti a detta zona.

Gli aeromobili che, provenendo da nord-ovest e da sud-est, devono percorrere il canale di Piombino, si devono portare al limite della zona vietata a quota non superiore ai metri 100 e dirigere per rotta vera 130° lungo la bisettrice del canale di Piombino se provenienti dal nord-ovest e con la rotta inversa se provenienti dal sud-est, in modo da lasciare a levante della rotta l'isola di Cerboli ed a ponente l'isola di Palmaiola (o Palmajola).

IV zona - Stretto di Messina.

Il volo è vietato in Sicilia sulla zona compresa fra la linea passante per Orto-Saponara-Rometta-M. Scuderi-Nizza di Sicilia e la costa da Orto a Capo Peloro ed a Nizza di Sicilia; in Calabria sulla zona compresa tra la linea passante per Bagnara Calabra-S. Alessio in Aspromonte-Mosorrofa-Cataforio-Motta S. Giovanni-Capo dell'Armi e la costa da Bagnara Calabra a Capo dell'Armi; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle coste sicula e calabra su descritte.

Gli aeromobili che devono attraversare lo stretto devono seguire i seguenti percorsi:

a) quelli provenienti dal nord devono portarsi su un punto al limite delle acque territoriali che rilevi per il 137° l'abitato di Gesso, dal quale punto faranno rotta per il 137° vero passando leggermente a sud della linea ferroviaria Gesso-Messina e ad almeno due miglia marine a sud della città di Messina; proseguire per tale rotta sino a portarsi sulla mediana del canale di Messina (all'altezza del parallelo di Reggio) e quindi percorrere la mediana stessa, fino a portarsi fuori della zona proibita;

b) se provenienti dal sud devono traversare la zona proibita percorrendo la mediana dello stretto fino al parallelo di Reggio Calabria, quindi dirigere per rotta 317° vero, passando almeno a due miglia marine a sud della città di Messina, e, mantenendosi a sud della ferrovia Messina-Gesso, proseguire tale rotta fino al limite delle acque territoriali della costa tirrenica.

V zona - Augusta-Siracusa.

Il volo è vietato sulla zona di territorio compresa tra la linea passante per Torre di Agnone-Lentini-Sortino-Solarino-Floridia-Punta del Cane e la costa compresa fra la Torre Agnone e Punta del Cane, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti al tratto di costa suddetta.

Nella zona di Augusta trovansi l'aeroporto doganale per dirigibili (aeroscalo), e l'aeroporto doganale per idrovolanti (idroscalo).

Per accedere sia all'aeroscalo che all'idroscalo doganale, gli aeromobili devono portarsi alla quota di metri 300 al limite delle acque territoriali e quivi, con rotta vera 270°, dirigere su Punta Izzo, diminuendo gradualmente di quota in modo da trovarsi al traverso di detta punta a quota non superiore ai metri 100; indi, con rotta vera 282° dirigere sul ponte che unisce l'Isola di Augusta alla terraferma e, con la stessa rotta e diminuendo gradatamente di quota, dirigere all'idroscalo od all'aeroscalo.

Nel partire, gli aeromobili devono seguire rotte inverse e con le stesse quote sino al limite delle acque territoriali.

Gli aerei della linea aerea civile Roma-Tripoli-Bengasi, in arrivo, dovranno portarsi, mantenendosi al di fuori delle acque territoriali della zona proibita, nel settore compreso tra il rilevamento vero 260° e 280° del faro di Siracusa (Castello Maniaci).

Da questa zona dirigeranno sul faro, diminuendo di quota, compiendo le operazioni di ammaraggio nel triangolo Faro-Idroscalo-Saline.

Inversamente, gli apparecchi in partenza dovranno compiere le relative operazioni nel triangolo suindicato, per portarsi fuori delle acque territoriali della zona proibita e dovranno allontanarsi mantenendosi dentro il settore tra i rilevamenti 260° e 280° del faro di Siracusa.

VI zona - Trapani-Marsala.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Punta di Solanto-Palazzolo-Fondaco-Monte Borania (o Montagnola della Borrania)-Vigne della Taverna-Marsala e la costa tra Punta di Solanto e Marsala, nonchè sulle isole di Levanzo e Favignana e dello Stagnone e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa sicula ed alle isole suddette.

VII zona - Paraggi della Maddalena.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Punta di Li Francesi-Luogo Santo-Monte Foci-Monte Pino-Monte Telti-Picco Zarabaddò-Punta Sabbatino e la costa da Punta di Li Francesi a Punta Sabbatino nonchè sulle isole antistanti a detta costa e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa ed alle isole suddette.

Nella zona vietata sopra descritta, trovasi l'idroscalo di Terranova Pausania. Per accedere ad esso gli idrovolanti della linea civile Roma-Terranova-Cagliari devono avvicinarsi, mantenendosi al di fuori delle acque territoriali della

zona proibita, fino a che non rilevano Capo Figari per ponente; devono allora dirigere per tale Capo con rotta 270° diminuendo gradatamente di quota. Giunti alla distanza di un miglio dal semaforo ad una quota di m. 200, devono dirigere sul faro dell'isola Bocca e poi direttamente sull'idroscalo. Nel partire, gli aeromobili devono portarsi sull'isola Bocca; quindi dirigere per Capo Figari, e, giunti ad un miglio dal Capo, dirigere per levante fino al limite delle acque territoriali.

VIII zona - Cagliari.

Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Capo di Pula-Sarroch-Monte Is Laccunneddas-Capoterra-Uta-Decimomannu-Sinnai-Monte Sette Fraris (M. dei Sette Fradi)-Bruncu Santiuta-Villasimius-Capo Carbonara e la costa del Golfo di Cagliari da Capo di Pula a Capo Carbonara; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Cagliari trovansi l'aeroporto doganale per aeroplani Cagliari (Monserrato), e l'aeroporto doganale per idrovolanti (Elmas).

Gli aeromobili diretti all'aeroporto doganale di Cagliari (Monserrato) devono, volando al di fuori della zona proibita, portarsi a quota non superiore ai m. 300 sulla verticale di Serdiana, e da quel punto dirigere all'aeroporto, diminuendo gradatamente di quota.

Nel partire devono seguire inversamente la rotta aeroporto Serdiana giungendo sulla verticale di questo punto a quota non superiore ai metri 300.

Gli aeromobili diretti all'idroscalo di Elmas, devono entrare nelle acque territoriali dirigendo con rotta vera 0° sul semaforo di Punta Carbonara, e, proseguendo su tale rotta devono diminuire di quota, fino a giungere a quota non superiore ai 200 metri ad 1 km dal semaforo stesso. Devono quindi dirigere su Sarrok sino al traverso della città di Cagliari; da questo punto sulla Maddalena al limite di ponente dello stagno di Cagliari, e, giunti a questa località, dirigere direttamente per l'idroscalo.

Inversamente alla partenza, gli aeromobili devono portarsi dall'idroscalo sulla Maddalena, e poi, con rotta vera 140° fuori delle acque territoriali.

IX zona - Taranto.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per la stazione di Ginosa-Massafra-Grottaglie (città) Fragagnanò-Maruggio-Torre Molini e la costa del golfo di Taranto dalla stazione di Ginosa alla Torre Molini, nonchè sulle isole di San Pietro e San Paolo e sulle acque territoriali corrispondenti alle isole ed alla costa suddetta.

X zona - Brindisi.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Torre Guaceto-Mesagne-San Pietro Vernotico-Torre San Gennaro e la costa da Torre Guaceto a Torre San Gennaro, nonchè sulle acque territoriali corrispendenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Brindisi trovansi l'aeroporto doganale per idrovolanti Brindisi Porto (seno esterno) e l'aeroporto doganale per aeroplani Brindisi (San Vito de' Normanni).

Per accedere all'idroscalo doganale gli idrovolanti devono portarsi alla quota di metri 300 al limite delle acque territoriali; quindi percorrere l'allineamento Castello a Mare-Castello Vittoria (rotta vera 237°); diminuire gradatamente di quota fino a giungere a 50 metri di altezza sul Castello a Mare; dirigere infine all'idroscalo.

Nel partire gli idrovolanti devono seguire lo stesso allineamento in senso inverso e con le stesse quote fino al limite delle acque territoriali.

Gli aeromobili diretti all'aeroporto doganale per aeroplani Brindisi (San Vito de' Normanni) devono accedervi ed allontanarsene mantenendosi nel settore San Vito de' Normanni (città) San Vito de' Normanni (aeroporto)-Mesagne, a quota inferiore ai 200 metri.

XI zona - Venezia.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Cortellazzo-Corso del Piave sino a San Donà di Piave-Monastier-Preganziol-Mirano-Strà-Corso del Brenta da Strà sino alla foce e la costa da Cortellazzo fino alla foce del Brenta, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

Nella zona vietata di Venezia trovansi l'aeroporto doganale per idrovolanti di Sant'Andrea, e l'aeroporto doganale di San Nicolò di Lido.

Gli idrovolanti diretti all'idroscalo doganale di Sant'Andrea devono, per accedervi, seguire il corso del Piave e portarsi su Intestadura a quota non superiore ai 300 metri, seguire poi la rotta Intestadura-Capo Sile-Burano fino a rilevare per ponente l'estremità meridionale di Murano; da questo punto dirigere per l'idroscalo.

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

Gli aeroplani diretti all'aeroporto doganale di Venezia (San Nicolò di Lido), se provengono da est devono portarsi su Intestadura-Capo Sile-Campalto-Aeroporto di Venezia (San Nicolò di Lido).

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

Se provenienti da sud o da ovest, gli idrovolanti devono, seguendo la rotta Taglio di Po-Ca' Morosini, portarsi sulla Ca' Bianca a quota non superiore ai 300 metri e seguire poi la rotta Ca' Bianca-punta ovest di Venezia (scali marittimi) (rotta vera 17°); a 3 km. dagli scali (allineamento La Grazia-Isola S. Elena) devono dirigere per l'idroscalo.

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

Gli aeroplani provenienti da ovest, da nord e da sud, devono attraversare la zona proibita lungo la rotta Padova-Mestre giungendo quivi a quota non superiore ai 300 metri; da Mestre, dirigere direttamente sull'aeroporto di Venezia (San Nicolò di Lido).

Nel partire, rotte inverse e quote analoghe.

XII zona - Pola.

Il volo è vietato sulla zona compresa fra la linea passante per Punta Gustigna (Punta Giustinia)-Valle di Rovigno-Jursici-Filippano-Carnizza d'Arsa-Porto Carnizza e la costa da Punta Gustigna a Porto Carnizza (imboccatura del canale dell'Arsa) nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

XIII zona - Isola di Lero-Portolago.

E' vietato il volo sull'isola di Lero (Egeo) e sulle acque territoriali e sulle isole Farios, Arcangelo, Placusa, Tripiti, Strongili, Kiriaki, Piganusa comprese in dette acque territoriali.

p. *Il Ministro*: BALBO.

ALLEGATO B.

CARTA
DELLE
ZONE VIETATE
ALLA NAVIGAZIONE AEREA
CIVILE E STRANIERA
BRENNERO
TARVISIO
SEMPIONE
CHIASSO
LONGATICO
MONCENISIO
Bolzano
Trento
(Gardolo)
Udine
XI. ZONA
Trieste
Milano
Torino
(Mirafiori)
Ivrea
Pinerolo
Saluzzo
Ceva
Imperia
Genova
II. ZONA
La Spezia
Pisa
(S. Giusto)
Marina di Pisa
Ferrara
XII. ZONA
Zara
Ancona
Loreto
Piombino
I. d'Elba
III. ZONA
ROMA
Centocelle
Ciampino
Ostia
Maddalena
VII. ZONA
Napoli
Capodichino
Porto
X. ZONA
S. Vito dei Normanni
Brindisi
Taranto
IX. ZONA
Monserrato
Cagliari
(Elmas)
VIII. ZONA
VI. ZONA
Palermo
IV. ZONA
Messina
Catania
Augusta
Siracusa
V. ZONA
XIII. ZONA
(Mar Egeo)
I. di Lero
Aeroporto doganale per aeroplani
Aeroporto doganale per idrovolanti
Aeroporto doganale per dirigibili
Zone proibite al volo
Rotte obbligatorie
Passaggio obbligatorio del confine terrestre

I ZONA · FRONTIERA ALPINA

II ZONA · LA SPEZIA

IV ZONA - STRETTO DI MESSINA

III ZONA - ISOLA D'ELBA

VI ZONA - TRAPANI - MARSALA

V ZONA - AUGUSTA - SIRACUSA

VIII ZONA - CAGLIARI

VII ZONA - PARAGGI DELLA MADDALENA

X ZONA - BRINDISI

IX ZONA - TARANTO

XIII ZONA - ISOLA DI LERO

p. *Il Ministro:* BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Avellino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Gennaro Brescia a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Avellino;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Gennaro Brescia a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Avellino.

Roma, addì 3 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Terni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Giovanni Santini a presidente della dipendente Federazione provinciale di Terni;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Giovanni Santini a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Terni.

Roma, addì 3 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1928.

Approvazione delle nomine del presidente e di due vice-presidenti della Federazione provinciale dei commercianti di Bolzano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione delle nomine dei signori Antonio Vicentini, Giorgio Knoll e Ottone Panzer a presidente il primo e a vice presidenti gli altri due, della dipendente Federazione provinciale di Bolzano;

Ritenuto che tali nomine sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Sono approvate le seguenti nomine di dirigenti della Federazione provinciale dei commercianti di Bolzano:

1° Antonio Vicentini, presidente;
2° Giorgio Knoll, vice presidente;
3° Ottone Panzer, vice presidente.

Roma, addì 3 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad istituire una filiale in Forlì ed una sub-agenzia di città in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società anonima con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Forlì ed una sub-agenzia di città n. 8 in Milano, Corso Venezia n. 69.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.

Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Genova, ad istituire due filiali l'una in Lodi e l'altra in Piacenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La società anonima Credito italiano, con sede sociale in Genova e con Direzione centrale in Milano, è autorizzata ad istituire due proprie filiali l'una in Lodi e l'altra in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1928.

Regolamento per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche da luoghi pubblici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, che reca norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Le radiodiffusioni di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, si effettueranno da teatri, e da sale di concerto, di accademie e di conservatori aperte al pubblico.

Le prove tecniche necessarie a preparare il funzionamento delle radiodiffusioni si eseguiranno in primo tempo durante le prove di insieme e per esse il concessionario si accorderà con gli impresari od enti esercenti, i quali dovranno consentire la utilizzazione di almeno 5 prove. Tali prove non dovranno essere trasmesse al pubblico. In secondo tempo si eseguiranno trasmissioni di brani di rappresentazioni o di esecuzioni; ma tali trasmissioni dovranno essere eseguite fuori dell'orario normale della stazione e non potranno essere annunciate al pubblico.

Nessun compenso per l'esecuzione di tutte le suddette prove è dovuto da parte del concessionario.

L'esclusione relativa alle prime rappresentazioni teatrali deve intendersi limitata alla prima rappresentazione di ciascuna opera durante una determinata stagione lirica.

Qualora una rappresentazione od esecuzione da radiodiffondersi non potesse più aver luogo, l'impresario od ente esercente ne darà avviso al concessionario immediatamente appena decisa la sospensione.

Nelle stagioni di concerti di durata non inferiore a due mesi il diritto del concessionario non potrà essere esercitato

che una volta su ogni cinque concerti, o frazione di cinque ed in ogni caso non meno di due volte al mese.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge, per durata della stagione teatrale o di concerti deve intendersi quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Art. 2.

La sospensione delle radiodiffusioni di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1352 non potrà avere una durata superiore ad 8 giorni, entro i quali il Ministero delle comunicazioni farà pervenire al concessionario le proprie decisioni.

Art. 3.

Il reclamo di cui all'art. 3 della legge dovrà essere presentato al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi).

Il ricorrente dovrà allegare al ricorso un vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di L. 300 a titolo di deposito per le spese.

Le spese del ricorso faranno carico alla parte soccombente sempre che il reclamo sia rigettato dietro esame; in ogni altro caso il deposito verrà restituito al ricorrente.

Art. 4.

Gli aventi diritto secondo l'art. 4 della predetta legge sono:

a) impresari od enti esercenti;

b) direttori d'orchestra, artisti, primari o comprimari, esecutori solisti nei concerti, attori;

c) orchestra, cori, bande musicali;

d) autori ed editori di musica e di teatro;

e) proprietari di teatri, sale di concerto, conservatori, accademie, ecc.

Il compenso da corrispondersi agli aventi diritto delle categorie *a*), *b*) e *c*) consisterà in una percentuale sugli incassi effettivi (compresa la quota parte degli abbonamenti) della rappresentazione e della esecuzione radiodiffusa.

Per i teatri e per le sale di concerto che siano stati gestiti dal medesimo ente od impresa anche per almeno tre anni consecutivi immediatamente anteriori a quello di cui trattasi, la percentuale sarà commisurata sulla media degli incassi dalla corrispondente stagione dell'anno precedente.

Per le rappresentazioni teatrali, un terzo della suddetta percentuale spetterà all'impresario o ente esercente e due terzi agli aventi diritto di cui alle categorie *b*) e *c*), da ripartirsi tra questi ultimi in misura proporzionale agli emolumenti e alle paghe che ciascuno percepisce nella rappresentazione radiodiffusa.

Per i concerti la percentuale spetterà per tre quinti all'impresario o all'ente esercente e per due quinti agli aventi diritto di cui alle categorie *b*) e *c*) da ripartirsi con lo stesso criterio di cui sopra.

Per la determinazione della percentuale, l'impresario o l'ente esercente prenderà diretti accordi col concessionario delle radiodiffusioni, agendo sia in proprio che nel nome degli altri aventi diritto (categorie *b*) e *c*). Stabilita d'accordo col concessionario la misura della percentuale, essa dovrà considerarsi come accettata in linea definitiva da tutti gli aventi diritto compresi nelle categorie *a*), *b*) e *c*).

Il compenso dovuto agli autori ed editori di musica e di teatro sarà direttamente concordato tra i medesimi e l'ente concessionario. Nello stesso modo sarà stabilito il compenso dovuto ai proprietari di teatri, sale di concerto, ecc., per effetto della servitù imposta ai locali con l'installazione delle linee, microfoni, ecc.

Il Collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 5 della legge nel determinare la percentuale ed il compenso di cui al comma precedente terrà conto anche della importanza del teatro e della esecuzione nonchè dello stato di sviluppo della radiofonia in Italia al momento della trasmissione.

La percentuale ed i compensi definiti per accordo ed in seguito a giudizio del collegio arbitrale saranno validi per tutta la stagione teatrale e per la serie di concerti.

Art. 5.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento il Ministro per le comunicazioni nominerà il presidente del Collegio arbitrale di cui al 1° capoverso dell'art. 5 della legge.

Qualora non venga raggiunto l'accordo circa la percentuale e i compensi di cui al precedente art. 4, l'ente concessionario, l'impresario od ente esercente, l'autore od editore, il proprietario di teatro potranno far ricorso al Collegio abitrale, designando entro 8 giorni il proprio arbitro. In mancanza di designazione entro detto termine il Ministro per le comunicazioni su richiesta del presidente nominerà l'arbitro.

Il presidente, ricevuto il ricorso e dopo la designazione dell'arbitro, ordinerà la notifica dell'uno e dell'altro al convenuto, il quale nel termine di 8 giorni designerà al presidente stesso il proprio arbitro; in caso non lo designi, la designazione sarà fatta dal Ministro per le comunicazioni su richiesta del presidente come sopra detto.

Il Collegio arbitrale sarà riunito dal presidente entro il termine di 8 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro. In caso di ricorso rimane fermo il diritto del concessionario di effettuare la radiodiffusione, oggetto di controversia nei riguardi del compenso.

Il Collegio arbitrale deciderà anche sulle spese e sugli onorari del giudizio.

Art. 6.

Le commissioni di cui all'art. 6 della legge funzioneranno da organi consultivi sia per il Ministero delle comunicazioni che per il Comitato superiore di vigilanza sulle radioaudizioni.

La E.I.A.R. dovrà consentire ai membri delle commissioni di eseguire, tutte le volte che essi lo riterranno opportuno, delle visite agli impianti radiofonici locali.

Art. 7.

Per la prima applicazione di quanto è prescritto dall'articolo 8, 1° comma, della precitata legge, sarà nominata apposita commissione tecnica, alla quale sarà fatto obbligo di studiare e riferire non più tardi di quattro mesi dalla data della sua nomina circa le norme e modificazioni da apportarsi agli impianti radioelettrici tanto governativi quanto gestiti da privati concessionari per impedire i disturbi alle radioaudizioni. La commissione, quando lo creda, potrà presentare successivamente proposte separate per ciascun impianto elettrico esaminato.

La norma di cui sopra dovrà altresì valere per la commissione tecnica contemplata al 2° comma del precitato art. 8.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: Ciano.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grizon » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Grizon Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Piciga, nato a Villa Decani il 20 gennaio 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grison ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Cepak fu Andrea e fu Maria Cupin, nata a Villa Decani l'8 aprile 1866; ed al figlio Rocco, nato a Villa Decani il 1° aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kocjancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Kocjancic Maria vedova di Matteo, figlia del fu Giovanni Parovel e della fu Giovanna Cunja, nata a Villa Decani il 14 dicembre 1885, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Virgilio il 23 giugno 1907; Giuseppe, il 17 aprile 1912; Pierina, il 27 giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kermec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kermec Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Anna Cah, nato a Villa Decani il 20 maggio 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherma ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pecar fu Giuseppe e di Maria Purger, nata a Villa Decani il 14 novembre 1885, ed ai figli, nati a Villa Decani: Luigi, il 3 ottbore 1911; Lucia, il 28 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gregoric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregoric Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Obad, nato a Villa Decani il 15 febbraio 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vatovec

Antonia fu Giacomo e fu Antonia Vatovec, nata a Capodistria il 22 dicembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Krecich di Giuseppe, nato a Trieste il 27 luglio 1882 e residente a Trieste (Barcola Salita Contovello 797), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzionne del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Krecich è ridotto in « Cresci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Krecik nata Martellanz fu Silvestro, nata l'8 giugno 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Kschier fu Francesco, nato a Verona il 6 luglio 1871 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schierà »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Kschier è ridotto in « Schiera ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvira Kschier nata Mara fu Giovanni, nata il 1° ottobre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Teresa Kunst fu Giovanni, nata a Blatno (Pischatz) Stiria Inf. il 30 agosto 1886 e residente a Trieste, via A. Manzoni numero 16-*bis*, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Costa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Teresa Kunst è ridotto in « Costa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Lakovic fu Pietro, nato a Trieste il 7 giugno 1888 e residente a Trieste, Androna S. Tecla, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lacchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Lakovic è ridotto in « Lacchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, ha presentato, il 4 settembre 1928 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza a bandire un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato il 4 settembre 1928 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, ha presentato, il 4 settembre 1928 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Abbruciamento ed estrazione di titoli di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 5 ottobre 1928, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale:

1. — Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 19ª estrazione (ottobre 1927) e rimborsati da questa Direzione generale;

2. — Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 1493 cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale, in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1928.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario, di:

N. 503 per la serie dei titoli unitari, cap. nom. L. 503.000 —
N. 106 per la serie dei titoli quint., cap. nom. » 530.000 —
N. 46 per la serie dei titoli decupli, cap. nom. » 460.000 —

Totale N. 655 titoli per il capitale nominale di . . . L. 1.493.000 —

Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità di prestiti concessi in cartelle ordinarie 3.75 % scadenti nel 1928, aumentati di L. 767.21 (frazione di cartella non compresa nella 19ª estrazione) ammontano a . . . . L. 1,493,860.74

Rimane un avanzo di . . . L. 860.74

da conteggiarsi nella 21ª estrazione.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 4 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: (firma illeggibile).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del Consorzio della bonifica Aquileiense (Friuli).

Con decreto n. 5121 del 4 settembre 1928-VI, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 12, 15, 23, 43, 46, 78, 79 e 97 dello statuto del Consorzio della bonifica Aquileiense (Friuli) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 2 maggio 1928-VI per tener conto dell'avvenuto ampliamento del comprensorio consorziale e per meglio disciplinare il funzionamento degli organi amministrativi dell'ente e la ripartizione delle spese di bonifica fra i proprietari consorziati.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 6 settembre 1928 - Anno VI

Francia	74.67	Belgrado	33.65
Svizzera	367.92	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.687	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.00
Spagna	316.76	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	.69	Danimarca	5.09
Praga	56.67		
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	71.74
Peso argentino (Oro	18.27	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino (Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.10	Consolidato 5 %	82.83
Dollaro Canadese	19.07	Obbligazioni Venezie 3.50%	75.34
Oro	368.56		

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.